

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GELMINI, BARDELLINI, CERVELLATI, BOCCASSI, GOMBI, FIORE, SACCHETTI, BONAFINI, MARCHISIO, ROASIO e MASCIALE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1960

Assistenza di malattia agli ex artigiani pensionati di invalidità e vecchiaia

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, sciogliendo una delle riserve espresse nell'articolo 14 della legge 4 luglio 1959, n. 463, ha lo scopo della disciplina legislativa dell'assistenza di malattia ai titolari di pensione conseguita ai sensi della legge citata.

Come è noto, la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani, definisce soggetti dell'assicurazione predetta i titolari dell'impresa artigiana, i contitolari ed i soci, i familiari collaboratori, i rispettivi familiari a carico.

Da quanto premesso consegue che la protezione assicurativa disposta dalla citata legge n. 1533 riguarda quei soggetti che svolgono una diretta ed abituale attività lavorativa nell'impresa artigiana (titolare, contitolare, socio, familiare coadiuvante) o che sono familiari a carico dei primi. Pertanto, mancando il requisito dello svolgimento dell'attività lavorativa sopraindicata, ovvero quello di « familiare a carico », il soggetto è carente di legittimazione all'assicurazione obbligatoria contro le malattie disposta dalla citata legge n. 1533.

Il titolare della pensione, conseguita ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, qualora continui a svolgere la propria normale attività lavorativa nella impresa, conserva il diritto dell'assistenza di malattia prevista nella citata legge n. 1533.

Lo stesso diritto conserva il pensionato che, pur cessando la predetta attività lavorativa, venga compreso tra i familiari a carico di altro soggetto (titolare o equiparato, familiare coadiuvante) dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Può d'altro canto, o non infrequentemente, verificarsi la ipotesi del titolare di pensione dell'assicurazione artigiana che cessi l'esercizio dell'attività lavorativa nell'impresa e non sia compreso tra i familiari a carico di altro soggetto dell'assicurazione di malattia: in tal caso il pensionato viene ad essere privo della protezione assicurativa prevista dalla citata legge n. 1533.

Tale carenza di copertura assicurativa assume motivi ed aspetti di particolare gravità, venendo a coincidere con limiti di età avanzata i quali inevitabilmente impongono un maggior ricorso all'assistenza di malattia.

A così grave lacuna legislativa, — del resto prevista dal citato articolo 14 della legge 4 luglio 1959, n. 463 —, intende porre riparo il presente disegno di legge che estende la disciplina assistenziale prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, agli ex artigiani pensionati di invalidità e vecchiaia.

Si è voluto inoltre, nella proposta disciplina legislativa, della materia, operare un espresso ed integrale rinvio della legge 4 agosto 1955, n. 692, sia per conservare la uniformità della normativa assistenziale di malattia per i pensionati — e ciò in ossequio al principio generale della progressiva unificazione della prassi assistenziale —, e sia per assicurare al pensionato un trattamento assistenziale più completo e privo di oneri contributivi a suo carico.

D'altra parte, seguendo l'orientamento su esposto, si evita di disciplinare la materia mediante modifiche di leggi particolari, come nel caso della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, nel senso di includere i pensionati tra i soggetti dell'assicurazione prevista da detta legge e ci si ricollega invece ad una legge generale, che risolve il problema nel quadro dell'uniformità della prassi assistenziale.

A tale coerenza di principi giuridici fanno riscontro, dall'altra parte, vantaggi rilevanti a favore dei pensionati interessati, di indubbio valore etico e sociale.

Seguendo il suddetto criterio, infatti, i pensionati artigiani vengono a fruire di una assistenza migliore (che comprende anche le prestazioni sanitarie generiche e farmaceutiche) evitando inoltre che nei loro diretti confronti sussista l'obbligo assicurativo.

In merito alle singole norme del disegno di legge, si precisa quanto segue:

a) l'articolo 1 afferma il diritto dei pensionati a norma della legge 4 luglio 1959, n. 463, che abbiano cessato l'attività lavorativa, all'assistenza di malattia prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, sempre che non fruiscano di altra analoga assicurazione obbligatoria contro le malattie per altro titolo e per altra legge vigente.

Si afferma inoltre, sia per il disposto della citata legge n. 692, e sia per le motivazioni e considerazioni espresse nella relazione che precede, che la competenza assistenziale spetti all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie;

b) l'articolo 2, considerando l'onere economico relativo alla corresponsione delle prestazioni assistenziali, prevede che le fonti di finanziamento indicate nella citata legge n. 692 siano integrate da una contribuzione statale almeno non inferiore a quella stabilita per la gestione finanziaria dell'assicurazione obbligatoria istituita con la legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, prevista dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, qualora cessino di esercitare l'attività artigiana e non siano compresi tra i familiari a carico dei soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, hanno diritto all'assistenza di malattia secondo le norme stabilite dalla legge 4 agosto 1955, n. 692.

All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente comma provvede l'Istituto nazionale per l'assistenza contro le malattie.

Art. 2.

Ai fini del finanziamento dell'assistenza di malattia estesa dalla presente legge, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692, lo Stato concorre con un contributo per assistibile non inferiore a quello disposto per il finanziamento dell'assicurazione obbligatoria istituita con la legge 29 dicembre 1956, n. 1533.